



VERBALE N. 18/2019

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.l.g.s. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro il 31/7/2019, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2019-2021 da apportare e degli altri allegati,;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO

- l'art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
- *"8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31/ luglio di ciascuna anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
 - "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;
 - 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
 - La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
 - 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
 - 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";

VISTO

- l'analisi svolta dagli uffici comunali, le cui certificazioni risultano conservate agli atti del comune, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2019-2021, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emerso che i programmi e le finalità dell'ente sono in fase di piena attuazione in relazione alle risorse sia correnti che in

Cal

conto capitale assegnate agli stessi, rendendosi tuttavia necessario alcune variazioni al bilancio 2019-2021;

- La proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2019-2021, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2019, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2019 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2019-2021 a livello previsionale;
- che il bilancio 2019-2021, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto e pertanto non necessita di alcuna applicazione di avanzo di amministrazione disponibile alla parte corrente per garantire gli equilibri di bilancio;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2019 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2019-2021 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- il modello aggiornato di F.C.D.E. 2019 a seguito delle variazioni di bilancio, con importo accantonato nel bilancio 2019 prudenziale e rispettoso degli accantonamenti minimi previsti per legge;
- Che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2018, che singolarmente siano di importo superiore a € 100.000,00 sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021, con l'inserimento di tali opere ;
- Che l'applicazione al bilancio 2019 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile con destinazione ad investimenti 2019 è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 30 del 29/04/2019, dell'avanzo medesimo;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

RICHIAMATA la Legge n. 145/ del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2019.

Il sottoscritto Dott. Ruggero Corbi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta in oggetto e relativi allegati.

li, 03/07/2019

IL REVISORE UNICO
(Dott. Ruggero Corbi)



